



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

0873 3401

P.IVA 00247720691

ORDINANZA DEL SINDACO N. 28 DEL 18/12/2020

Divieto di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici sul territorio comunale

IL SINDACO

Premesso che

- la Legge n. 125/2008 ha modificato l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 circa le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale, specificando che con decreto del Ministero dell'Interno è disciplinato l'ambito di applicazione anche con riferimento all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e che il Ministero dell'Interno con decreto del 05/08/2008 ha stabilito che i Sindaci possono intervenire per tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e per gestire le attività di prevenzione e contrasto, anche nelle situazioni in cui si verificano comportamenti che alterino il decoro urbano;
- è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare durante le festività concomitanti con il Natale ed in particolare la notte di Capodanno con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni anche di grave entità, causati alle persone dall'utilizzo di similari prodotti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche nel caso di utilizzo di petardi di libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- l'esplosione di tali prodotti, seppur rientranti nell'ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici ed agli animali domestici e per tutti quelli che vivono nell'ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico;
- sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso senza dare luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati;

Preso atto anche di quanto previsto dal DPCM del 03/12/2020 in tema di divieti di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private, dovuti all'emergenza COVID-19;

Dato atto che, l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti ed il lancio di razzi è stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini soprattutto per l'uso incontrollato e spesso in violazione delle norme in materia;

Rilevato che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita ed in particolare il dispositivo di cui all'art. 703 C.P., nonché l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. del 18/06/1931 n. 773;

Ritenuto pertanto necessario limitare il più possibile l'uso incontrollato degli stessi;

Vista la Legge n. 689/1981; la Legge n. 125/2008 e le Legge n. 94/2009 in materia di sicurezza pubblica;



COMUNE DI SAN SALVO

Provincia di Chieti



UNO DEI 100 COMUNI
DELLA PICCOLA GRANDE ITALIA

Cap 66050

0873 3401

P.IVA 00247720691

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno datato 05/08/2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

Visti gli artt. 7/bis e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto di dover adottare, prescindendo dalle norme penali e quelle contenute nel TULPS che comunque sono vigenti ed applicabili a prescindere dai provvedimenti contingibili ed urgenti idonei a tutelare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti che con il presente provvedimento si intendono garantire;

Dato atto che copia della presente ordinanza è stata comunicata al Prefetto di Chieti, a mezzo pec in data 17/12/2020 ai sensi dell'art. 54 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di accensione, lancio e sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis 1 del D.Lgs. n. 267/2000. Qualora la stessa violazione sia stata connessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, co. 1, del Decreto Legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, 5° comma, della predetta legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/1981.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, dandone, inoltre, massima diffusione attraverso il sito internet dell'Amministrazione Comunale.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso a:

- al Prefetto della Provincia di Chieti;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- Al Responsabile della Polizia Municipale del Comune di San Salvo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto o, in alternativa, al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione.
SAN SALVO, 18/12/2020

IL SINDACO

Avv. Tiziana MAGNACCA

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)



COMUNE DI SAN SALVO - C_1148 - 1 - 2020-12-18 - 0034249